

CITTÀ DI CHIERI



Città Metropolitana di Torino

Area Pianificazione e Gestione del Territorio
Servizio Ambiente

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DEGLI ORTI URBANI

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Nell'ambito del programma di interventi tesi ad offrire stimoli alla partecipazione alla vita collettiva oltre ad un costruttivo impiego del tempo libero, l'Amministrazione comunale concede ai residenti nel Comune di Chieri, appezzamenti di terreno di proprietà comunale da adibire ad orti urbani. L'Amministrazione comunale sostiene e valorizza tale iniziativa al fine di:
 - sviluppare occasioni di aggregazione, di attività di mantenimento e cura della salute;
 - promuovere la partecipazione attiva a momenti di incontro, di discussione e di vita sociale;
 - evitare l'isolamento e la solitudine delle persone anziane e delle persone con ridotte capacità psicomotorie;
 - tutelare il diritto alla salute, alla qualità, all'assistenza;
 - contribuire al risparmio economico per il nucleo familiare;
 - favorire una sana alimentazione.

Art. 2 Definizioni

1. Gli "orti urbani" sono appezzamenti di terreni di proprietà comunale destinati alla produzioni di fiori ed ortaggi, per i bisogni del Concessionario e della sua famiglia.

Art. 3 Requisiti minimi e criteri di concessione

1. La concessione è disposta nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento con bando pubblicato mediante inserimento sul sito internet dell'Amministrazione comunale ed altre idonee forme di pubblicità.
2. Nel bando dovranno essere elencati gli orti disponibili, l'ubicazione, le planimetrie, le modalità, i tempi di presentazione della domanda ed i requisiti del richiedente.
3. Gli orti possono essere concessi ai cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
 - nascita nel Comune di Chieri o avere la residenza nel Comune di Chieri da almeno un anno;
 - fare parte di un nucleo familiare in cui nessun componente è già proprietario di appezzamenti di terreno, o pertinenze di fabbricati, destinati o destinabili ad orto nel territorio del Comune di Chieri e dei Comuni confinanti;
 - fare parte di un nucleo familiare i cui nessun componente è già concessionario di un orto urbano;
 - far parte di un nucleo familiare in cui nessun componente sia amministratore comunale di Chieri in carica;
 - non avere debiti nei confronti dell'Amministrazione comunale.
4. In caso di presenza di più lotti da assegnare, gli stessi saranno assegnati in ordine di arrivo delle istanze al protocollo.

Art. 4 Durata della concessione

1. L'assegnazione avrà durata di anni cinque dalla data di sottoscrizione del contratto.
2. Se non viene comunicata la disdetta, la concessione potrà essere rinnovata per ulteriori cinque anni, previa verifica della permanenza dei requisiti soggettivi.
3. In caso di assenza di graduatoria l'orto sarà ancora concesso per ulteriori cinque anni.
4. Successivamente sarà cura dell'Amministrazione avvisare con almeno sei mesi di anticipo il termine definitivo della concessione.

Art. 5 Caratteristiche degli orti

1. Gli orti, debitamente delimitati e recintati, sono dotati di rete idrica per l'irrigazione.
2. La delimitazione interna dei singoli orti sarà realizzata come da progetto, escludendo l'uso di filo spinato, e non potrà essere effettuata alcuna modifica rispetto ai materiali inizialmente impiegati.
3. E' consentita, previo accordo tra i Concessionari confinanti, una apertura della recinzione interna, che crei un collegamento tra orti limitrofi di larghezza non superiore a cm 200. Al fine di mantenere il decoro degli appezzamenti, nei punti di apertura devono essere collocati appositi paletti del tutto simili, per forma e materiale, a quelli esistenti. Alla fine della Concessione, a cura del Concessionario, dovrà essere ripristinata la rete così come originariamente posizionata.

4. Su ogni orto sarà riportata una targhetta con il relativo numero.
5. Gli orti urbani saranno dotati di compostiera per i rifiuti organici vegetali provenienti dagli orti.

Art. 6 Conduzione degli orti

1. Il Concessionario si impegna a curare la buona sistemazione, l'ordine e la pulizia del proprio orto, ed a restituirlo all'Amministrazione Comunale al termine dell'assegnazione, o in qualsiasi ipotesi di cessazione o decadenza della stessa.
2. Il Concessionario dovrà utilizzare il proprio orto esclusivamente per le coltivazioni di frutta, ortaggi e fiori. La piantumazione di alberi da frutto, comunque consentita in non più di tre esemplari, dovrà essere mantenuta in una forma di potatura che garantisca bassa la chioma dell'essenza arborea. Le piante presenti nell'orto non potranno superare i 3 metri di altezza e dovranno essere rispettate le seguenti distanze di alberi e cespugli da frutto tra loro e dai confini dell'apezzamento:
 - cm 100 per i cespugli fruttiferi;
 - cm 150 per alberi da frutta di piccole dimensioni;
 - cm 250 per alberi da frutta.
3. L'accesso agli orti è consentito dalle ore 6,00 alle ore 20,00 (dal 1 novembre al 28 febbraio) e dalle ore 5,00 alle ore 21,00 (dal 1 marzo al 31 ottobre).
4. Ogni Concessionario ha il diritto di utilizzare i servizi e le attrezzature collettive, nonché il dovere di partecipare ai lavori necessari per la loro manutenzione; i cespugli e gli alberi comuni non possono essere tagliati arbitrariamente; i confini degli orti devono essere curati e rispettati.
5. E' consentita la realizzazione di un pergolato annesso al capanno previsto in posizione antistante all'ingresso del capanno stesso che dovrà essere realizzato in legno e rispettare le seguenti dimensioni massime:
 - altezza allineata alle altezze del capanno;
 - larghezza come il tetto capanno;
 - profondità cm 280.
6. La copertura dei pergolati dovrà essere realizzata esclusivamente con materiali o prodotti ecologici quali cannette, bambù, ecc. o piante rampicanti.
7. Gli orti concessi non potranno subire alcuna modifica per quanto riguarda le modalità di utilizzo, pena la revoca immediata della concessione senza diritto di indennità e con addebito delle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per ripristinare le condizioni iniziali.
8. Per la difesa delle piante e la loro concimazione, il Concessionario dovrà far uso esclusivamente di prodotti biologici o a basso impatto ambientale, privilegiando l'utilizzo di micorrize.
9. In ogni caso la produzione ricavata non potrà dare adito ad una attività commerciale o a scopo di lucro, ma sarà rivolta unicamente alla produzione di prodotti per uso proprio, pena l'immediata decadenza della concessione.
10. Al Concessionario è vietato, nell'area assegnata ad orto e nelle parti comuni, pena l'immediata decadenza della assegnazione:
 - tenere in forma stabile animali di qualsiasi specie, né svolgere forme di allevamento;
 - usare prodotti antiparassitari di prima e seconda classe, diserbanti, fitoregolatori e altri prodotti che possono arrecare inquinamento diretto o indiretto.
 - accendere fuochi e bruciare qualsivoglia tipologia di materiale, ad eccezione della carbonella per piccoli barbecue;
 - utilizzare bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa arrecare danni all'incolumità altrui;
 - costruire abusivamente capanni, costruzioni, strutture, gazebo o similari;
 - utilizzare l'orto per deposito di materiali vari di qualsiasi genere;
 - lavare autoveicoli e motoveicoli;
 - scaricare materiali inquinanti e nocivi;
 - intraprendere iniziative che possano nuocere alla vita di api, uccelli, pipistrelli, ecc...
 - allestire strutture per la cottura dei cibi, ad eccezione di piccoli barbecue collocati esclusivamente all'esterno dei capanni e della proiezione dei pergolati e ad opportuna distanza da essi al fine di evitare potenziali pericoli d'incendio;
 - modificare il perimetro dell'orto assegnato;
 - modificare il deposito attrezzi;
 - occupare o coltivare anche parzialmente i vialetti di accesso ai singoli orti;
 - pavimentare i vialetti interni in cemento o in qualsiasi altro elemento.
11. E' consentito allestire in ciascun orto, a partire dal 1° novembre di ogni anno e fino al 31 marzo, due coperture ad uso serra provvisoria, in materiale plastico trasparente con le seguenti dimensioni massime: lunghezza cm 500 , larghezza cm 300, altezza massima da terra cm 200. Tali coperture devono rispettare la distanza di 30 cm. dai confini. Lo smaltimento delle coperture di plastica deve avvenire a norma di Legge.

12. Le reti antigrandine sono consentite, in modo provvisorio e stagionale con altezza massima al colmo cm 200 di colore verde o grigio.
13. L'irrigazione, da eseguirsi in modo razionale e priva di sprechi, potrà essere effettuata, fatte salve diverse disposizioni dell'Amministrazione comunale, dal 1° marzo al 15 ottobre dalle ore 19 alle 21 e dalle ore 5 alle ore 10 del mattino per un massimo di un'ora al giorno per orto facendo uso dell'acqua proveniente dall'allacciamento predisposto dall'Amministrazione comunale; è severamente vietato l'utilizzo di acqua proveniente da rogge o fontanili.
14. In caso di carenza idrica, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di interrompere l'erogazione dell'acqua.
15. Ogni orto deve essere provvisto di un apposito contenitore per la raccolta dell'acqua piovana di capienza massima di litri 200, a cura e spese del Concessionario.
16. E' ammessa la posa di pavimentazioni provvisorie (in legno, autobloccanti, ecc.), di larghezza massima di cm 250 e di lunghezza massima di cm 350, nelle immediate adiacenze del capanno o sotto il pergolato che dovranno essere rimosse all'atto del rilascio dell'appezzamento.
17. E' obbligo del Concessionario effettuare la manutenzione del perimetro esterno del vialetto prospiciente all'orto assegnato, nonché il taglio dell'erba e la pulizia generale.
18. I depositi attrezzi dovranno essere mantenuti in ordine ed in buono stato di manutenzione; essi dovranno conservare le caratteristiche di forma e di colore esterno ed interno esistenti al momento della consegna. I depositi non possono essere usati per il pernottamento.
19. Il Concessionario non potrà avvalersi di mano d'opera retribuita per la coltivazione del terreno e non potrà concedere a terzi l'uso pena l'immediata decadenza della concessione.
20. Ogni Concessionario ha il diritto di utilizzare i servizi e le attrezzature collettive, nonché il dovere di partecipare ai lavori necessari per la loro manutenzione. I Concessionari infatti, devono mantenere le parti comuni in ordine, in buono stato di manutenzione e prendere parte alla pulizia collettiva delle stesse, in particolare dei sentieri adiacenti il proprio orto.
21. I rifiuti devono essere raccolti a cura dei concessionari negli appositi contenitori predisposti dal Comune.
22. Deve essere eseguita la raccolta differenziata ed effettuato il compostaggio nella propria compostiera, in particolare i concessionari dovranno provvedere:
 - a. Allo smaltimento dei propri rifiuti vegetali (relativi agli orti urbani) direttamente nelle compostiere fornite;
 - b. Alla gestione della compostiera e del materiale prodotto quale fertilizzante per l'orto assegnato, compresa la sostituzione in caso di rottura.
23. I Concessionari, dovranno restituire l'orto nelle stesse condizioni originarie e saranno agli stessi addebitati eventuali danni o qualsiasi tipo di spesa necessaria per il ripristino alle originarie condizioni.
24. Eventuali aggiunte non autorizzate, a scadenza della concessione, diventeranno di proprietà comunale senza che l'Amministrazione comunale debba sostenere alcuna spesa aggiuntiva.
25. Ogni Concessionario deve essere munito di tesserino attestante la concessione, da esibirsi in caso di controlli.
26. Il Concessionario dovrà consentire l'accesso ai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e/o del Comitato di gestione durante lo svolgimento di mansioni di controllo e/o manutenzione.

Art. 7 Comitato di gestione orti

1. Per la gestione degli orti, i concessionari, a maggioranza dei partecipanti con un numero minimo di 30 soggetti, eleggono in seduta pubblica convocata dall'Amministrazione Comunale, un Comitato composto da n. 3 rappresentanti dei concessionari, di cui 1 nominato Presidente.
2. E' eletto presidente il soggetto del Comitato che ha avuto più preferenze.
3. Qualora non venga nominato il Comitato, lo stesso, viene nominato dall'Amministrazione Comunale tra i concessionari.
4. Il Comitato ha durata biennale e può essere rinnovato.
5. Il Comitato ha il compito di:
 - a. mantenere i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e i concessionari dei singoli orti;
 - b. coordinare le attività dei concessionari nella manutenzione e nella pulizia degli spazi comuni (es. viottoli, viali centrali e fossetti di scolo);
 - c. vigilare affinché ogni concessionario provveda alle necessarie operazioni di manutenzione di sua pertinenza ed alla conservazione in buono stato delle recinzioni, dei cancelli e dei locali deposito attrezzi;
 - d. segnalare all'Amministrazione Comunale il mancato rispetto degli obblighi assunti dal Concessionario e previsti dal presente regolamento;
 - e. Segnalare all'Amministrazione comunale i concessionari, preferibilmente confinanti, disponibili a coltivare provvisoriamente orti non assegnati, sino all'individuazione di un nuovo concessionario;
 - f. Far rispettare l'orario di apertura e chiusura degli orti, in base alle stagioni

6. Il Comitato si riunisce con cadenza almeno trimestrale e copia della convocazione dovrà essere inviata all'Amministrazione, con un preavviso di almeno quindici giorni. L'Amministrazione comunale potrà partecipare con un proprio rappresentante in qualità di osservatore. Le riunioni del Comitato devono essere verbalizzate e copia del verbale deve essere trasmesso all'Amministrazione comunale entro il termine di cinque giorni.
7. Il Comitato viene dichiarato decaduto dall'Amministrazione Comunale nei seguenti casi:
 - mancato rispetto delle prescrizioni previste ai precedenti punti 4 e 5;
 - in caso di richiesta al Comune da parte della maggioranza dei concessionari.
8. L'Amministrazione potrà valutare di nominare un gestore esterno, con funzioni sostitutive a quelle del Comitato e del Presidente.

Art. 8 Promozione di iniziative ambientali, sociali e culturali

1. L'Amministrazione comunale, in collaborazione con il Comitato di gestione orti e l'associazionismo locale, promuove iniziative rivolte ad una corretta gestione dell'ambiente e degli spazi della comunità, al fine di responsabilizzare i cittadini al rispetto dell'ambiente e della città (lotta alle zanzare, uso consapevole dell'acqua, utilizzo ridotto degli antiparassitari, attività di solidarietà, etc.).
2. L'Amministrazione comunale si riserva di utilizzare almeno tre orti, al fine di avviare progetti sociali, con segnalazione dei propri servizi sociali o per altre progettualità di interesse comune.
3. Potranno venire attivate sinergie con il Comitato di gestione degli orti per la realizzazione di orti scolastici nei vari plessi cittadini.

Art. 9 Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree comuni

1. E' a carico dei concessionari provvedere alla manutenzione delle aree comuni prestando il proprio operato per due ore al mese ciascuno. La manutenzione ordinaria delle aree comuni (siepi, verde, alberi, vialetti, ecc.) all'interno del perimetro delimitato dalla recinzione generale dell'area, come da planimetria generale allegata e delimitata dai punti A,B,C,D., è obbligatoria al fine di mantenere pulita e gestibile l'intera area.
2. La manutenzione straordinaria delle aree comuni (siepi, verde, alberi, vialetti, ecc.) all'interno del perimetro delimitato dalla recinzione generale dell'area è a carico dell'Amministrazione Comunale.
3. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree esterne al perimetro delimitante l'area complessiva degli orti urbani è a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 10 Quota annuale a titolo di rimborso spese e cauzione

1. L'uso dell'orto è gratuito.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Concessionario corrisponde all'Amministrazione, un contributo annuale forfettario a titolo di concorso spese di gestione e fondo per la manutenzione straordinaria.
3. Il contributo annuale è dovuto purché nell'anno la concessione abbia una durata di almeno 8 (otto) mesi.
4. All'atto della stipula della concessione, il Concessionario è tenuto al versamento al Comune di una cauzione a garanzia degli obblighi contrattuali.
5. Il contributo annuale è determinato annualmente dalla Giunta Comunale in rapporto ai servizi a disposizione degli assegnatari e con almeno la copertura integrale dei costi idrici.
6. La cauzione per le nuove assegnazioni è determinata annualmente dalla Giunta Comunale.

Art. 11 Responsabilità

1. L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità civile e penale in caso di danni, furti, manomissioni, infortuni, incidenti che il Concessionario dell'orto possa subire e/o causare a terzi, a seguito della conduzione e dell'utilizzo degli orti.

Art. 12 Controlli

1. L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare i controlli atti ad accertare il rispetto del presente regolamento.
2. Il Concessionario ha l'obbligo di consentire l'accesso all'orto al personale incaricato dei controlli dall'Amministrazione comunale.
3. Il Comitato di gestione coopera con l'Amministrazione segnalando il mancato rispetto del regolamento

comunale.

Art. 13 Cessazione

1. La concessione dell'orto urbano cessa nei seguenti casi:
 - a) rinuncia/disdetta da parte dell'interessato presentata per iscritto all'Amministrazione comunale;
 - b) perdita dei requisiti di cui all'art. 3;
 - c) mancato rispetto delle norme e condizioni di gestione previste nel presente regolamento;
 - d) mancato pagamento della quota annuale prevista;
 - e) decesso del Concessionario;
 - f) mancata coltivazione per almeno 6 mesi o abbandono dell'orto o utilizzo del terreno per usi diversi da quelli previsti dal presente regolamento;
 - g) furto di prodotti e/o attrezzature di altri concessionari di orti.
2. In caso di cessazione per qualunque motivo, l'orto deve essere lasciato libero entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cessazione.
3. Per qualunque motivo cessi la concessione, al concessionario non spetta alcun rimborso/risarcimento per le spese sostenute per le colture e/o migliorie, né l'assegnazione di altra area da destinare al medesimo fine. Nel caso di colture pluriennali in corso, il Concessionario non potrà vantare alcun diritto sui frutti pendenti e sulle piantagioni esistenti, né esigere indennizzo di sorta né dall'Amministrazione comunale né da chi gli subentra.
4. Nel caso di decesso del Concessionario, il coniuge o il/la convivente del defunto/a, purché risultante dallo stato di famiglia, nonché residente ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, qualora interessato, potrà continuare a condurre l'orto fino alla scadenza naturale della concessione, senza possibilità di rinnovo.

Art. 14 Revoca

1. Data la provvisorietà della concessione, in caso di necessità per pubblico interesse o per esigenze di gestione, l'Amministrazione comunale, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno giorni 40 (quaranta), potrà revocare la stessa.
2. In caso di revoca, l'Amministrazione Comunale farà il possibile affinché essa non coincida con il periodo di massimo sviluppo vegetativo che, indicativamente, va da febbraio a ottobre.
3. La nomina ad Amministratore Comunale di Chieri e di uno qualsiasi dei componenti del nucleo familiare determina la revoca della concessione.

Art. 15 Controversie

1. Sarà compito del Comitato di Gestione dirimere eventuali controversie insorte tra i concessionari.
2. Per eventuali controversie insorte tra il Comune e i concessionari sarà competente il foro di Torino.

Art. 16 Disposizione finale

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa nazionale, regionale e alle direttive europee in materia di associazionismo e gestione di zone ortive.